

# EDDYSTONE

## EDDYSTONE - LIGHTHOUSE



### Duplicazione di documenti informativi per i fondi di investimento

Il 1° ottobre le 3 Autorità europee di vigilanza (ESMA, EBA ed EIOPA - cd. ESA) hanno inviato una lettera ([documento integrale](#)) alla Commissione europea esprimendo le loro preoccupazioni rispetto alla possibilità di duplicare, a partire dal 1° gennaio 2020, i requisiti di informazione per i fondi di investimento.

A tale riguardo gli investitori retail riceveranno sia il documento con le informazioni chiave previsto dalla disciplina PRIIP (PRIIPs KID) sia il documento informativo previsto dalla disciplina UCITS (UCITS KIID). Si troveranno, pertanto, a disposizione doppie informazioni, entrambe volte a fornire loro gli elementi chiave o essenziali di un prodotto, nonché spiegazioni aggiuntive, eventualmente attraverso un documento informativo aggiuntivo. La sovrapposizione di tali documenti informativi potrebbe, quindi, dissua-

dere gli investitori dall'utilizzarli per le loro valutazioni piuttosto che agevolare il loro processo decisionale.

Inoltre, con la lettera, vengono espressi dubbi in merito all'effettiva articolazione delle informazioni incluse nel KIID degli OICVM con le informazioni presenti nel KID dei PRIIPs. Tali documenti, infatti, potrebbero non fornire informazioni coerenti a causa delle differenze tecniche nelle metodologie che sono alla base della presentazione dei rischi, della performance e dei costi. Di conseguenza molti investitori al dettaglio potrebbero non apprezzare le suddette differenze.

Per evitare una situazione di duplicazione degli obblighi di informazione a partire dal 1° gennaio 2020, le 3 Autorità europee ritengono, quindi, necessario rivedere:

1) il Regolamento (UE) n. 1286/2014 (Regolamento PRIIPs), ed in particolare gli elementi previsti dall'articolo 33;

2) il Regolamento Delegato 2017/653 della Commissione, che risulta rilevante per l'applicazione di requisiti tecnici dettagliati nel breve e medio termine;

3) gli standard tecnici adottati dalla Commissione ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010.

In merito al punto 3, l'ESA intende avviare una consultazione, in cui si valuteranno gli scenari di performance, presenti nel KID previsto dalla disciplina PRIIPs, concentrandosi sulla metodologia alla base degli stessi scenari e sulla loro presentazione all'interno del documento, incluse le descrizioni narrative.

### Workshop Eddystone MiFID 2 - 17 ottobre 2018

Il giorno **17 ottobre 2018** si terrà il workshop gratuito organizzato da Eddystone, rivolto agli operatori del settore finanziario sulle nuove disposizioni di Banca d'Italia in materia MiFID 2 sulla corporate governance e sui controlli interni.

L'evento si terrà a Milano in Via Delle Ore, 3 presso la sede dell'AMBROSIANEUM dalle ore 9:30 alle ore 13:00.

L'iscrizione può essere effettuata inviando una email all'indirizzo di posta [direzione@eddystone.it](mailto:direzione@eddystone.it)

[Registrati al Workshop](#)

Eddystone Srl  
Via della Moscova 40/7  
20121 Milano  
tel. 02 65 72 823  
[www.eddystone.it](http://www.eddystone.it)  
Contatti:  
Massimo Baldelli (AD)  
Avv. Guido Pavan



#### SCHEDE & SCHEMI

Servizio in  
abbonamento:  
- rassegna normativa  
- approfondimenti  
- checklist

Richiedi info a

[direzione@eddystone.it](mailto:direzione@eddystone.it)



ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

**“Il documento in consultazione propone la revisione della prassi n. 1 a sostegno della liquidità del mercato e la soppressione delle prassi n. 2 di acquistare azioni proprie per la costituzione di un cd. “magazzino titoli” e n. 3 di riacquistare prestiti obbligazionari a condizioni predeterminate”**

## MAR: in consultazione la revisione sulle prassi di mercato ammesse

In data 21 settembre 2018 Consob ha posto in pubblica consultazione la revisione delle tre prassi di mercato finora ammesse al fine di adeguarle alle nuove disposizioni del Regolamento europeo 596/2014, meglio noto come MAR—Market Abuse Regulation ([documento integrale](#)).

Tale revisione era stata preannunciata nel documento di consultazione del 24 ottobre 2016, avente ad oggetto le modifiche regolamentari occorrenti in attuazione della MAR.

In particolare, le prassi riguardano le attività degli emittenti al fine di (1) sostenere la liquidità del mercato e (2) acquistare azioni proprie per la costituzione di un cosiddetto “magazzino titoli”, ammesse con delibera Consob n. 16839 del 19 marzo 2009, e di (3) riacquistare prestiti obbligazionari a condizioni predeterminate, ammessa con delibera Consob n. 18406 del 13 dicembre 2012.

Attualmente le tre prassi rimangono in vigore in via transitoria ai sensi dell’art. 13, par. 11, co. 2, MAR, ma il documento in consultazione propone il solo mantenimento della prassi n. 1 a sostegno della liquidità del mercato.

Secondo le valutazioni di Consob, la prassi n. 1 potrebbe configurare una manipolazione del mercato producendo indicazioni fuorvianti per i partecipanti allo stesso in quanto, essendo posta in essere dall’Intermediario per conto dell’Emittente, l’attività potrebbe favorire gli interessi dell’Emittente, quali, in particolare, quello all’aumento dei prezzi degli Strumenti Finanziari. Inoltre, la riduzione dei movimenti dei prezzi derivante dall’attività di sostegno della liquidità potrebbe condurre a livelli artificiali di prezzo.

Il documento in consultazione rivede la struttura della prassi n. 1 a sostegno della liquidità del mercato, la quale potrà riguardare solo azioni e quote di fondi chiusi negoziati su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione su richiesta dell’emittente e limitatamente a sedi di negoziazione italiane.

Inoltre, come suggerito nei *Points for convergence* pubblicati dall’ESMA, viene introdotta una distinzione tra strumenti finanziari liquidi e illiquidi, in modo che possano essere diversi i limiti alle risorse allocate nello svolgimento dell’attività e ai quantitativi

vi compravenduti dall’intermediario incaricato.

Per quanto riguarda, invece, la trasparenza della prassi n. 1, vengono richieste ulteriori informazioni sia prima dell’avvio sia durante l’attività di sostegno della liquidità.

Per esempio, viene proposta la pubblicazione da parte dell’emittente, prima dell’avvio dell’attività, di una serie di informazioni, quali la categoria liquida o illiquida degli strumenti finanziari, l’identificazione dei mercati in cui viene svolta l’attività, la durata del contratto, le situazioni che determinano la sospensione o la cessazione dell’attività.

Infine, sempre in un’ottica di trasparenza viene proposto, tra le altre cose, di comunicare, durante lo svolgimento dell’attività ed entro i primi 15 giorni del mese successivo a ciascun trimestre, i dettagli sull’attività svolta giornalmente facendo uso di un modello messo a disposizione sul sito della Consob. Tali dati dovranno essere comunicati anche alla stessa Autorità.

La consultazione avrà termine il **22 ottobre 2018**.



## ATENA®

### Il diagnostico per la verifica dell'Archivio Unico Informatico \*

- ✓ Veloce e semplice da installare
- ✓ Facile da usare
- ✓ Oltre 100 queries che analizzano l'AUI
- ✓ [Clicca qui per vedere la demo](#)

\* Conforme agli standard tecnici del Provvedimento sulla tenuta dell'AUI del 3 aprile 2013 di Banca d'Italia



Eddystone Srl - Via della Moscova 40/7 - 20121 Milano - Tel. +39 02.65.72.823

## CONSOB: multe salate per Compliance e Internal Audit

**“Le sanzioni incidono sui requisiti di onorabilità che devono possedere i soggetti che ricoprono cariche aziendali o i delegati che svolgono funzioni operative importanti”**

Altra tegola sulla testa dei Responsabili delle funzioni di controllo interno. La CONSOB infatti è tornata a sanzionare, tra gli altri, anche i responsabili della Funzione Compliance e della Funzione di Revisione Interna (cd. Internal Audit).

L'ultimo caso in ordine di tempo riguarda la sanzione irrogata da CONSOB con delibera n.20560 del 2 agosto 2018 ([documento integrale](#)), in forza del nuovo regime sanzionatorio introdotto dal D.lgs. n.72/2015, sia in capo all'ente, sia in capo agli esponenti aziendali ed al personale interno.

La società è una SGR che nel 2015 era stata sanzionata da Banca d'Italia ([documento integrale](#)).

Nel caso di specie sono state irrogate sanzioni ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, al Direttore Generale, a consulenti e collaboratori, al Responsabile della Business Unit, nonché al Responsabile della Funzione Compliance e della Funzione di Revisione Interna.

In questi casi la sanzione è conseguita dall'inosservanza, da parte dei predetti soggetti, dei doveri propri o dell'organo di appartenenza e in ragione del fatto che le condotte degli stessi hanno provocato un grave pregiudizio alla

tutela degli investitori e inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione aziendale.

Nello specifico CONSOB ha sanzionato la violazione degli artt. 6, 21 e 35-decies del TUF e delle relative disposizioni attuative.

In particolare le violazioni hanno riguardato: 1) il processo decisionale di investimento dei patrimoni gestiti, 2) l'identificazione e gestione dei conflitti di interesse potenzialmente pregiudizievoli per la clientela, 3) le modalità di trasmissione degli ordini di compravendita di titoli alle controparti, 4) l'inefficace verifica della adeguatezza in relazione alla profilatura della clientela e dei prodotti, 5) la trattazione dei reclami.

Le sanzioni pecuniarie irrogate da CONSOB sono elevate: oltre mezzo milione di euro per la SGR, oltre un milione di euro per le persone fisiche coinvolte, con un minimo di euro 47.000 e un massimo di 135.000 euro a persona.

Inoltre alle persone fisiche è stata applicata anche la sanzione accessoria dell'interdizione dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso intermediari autorizzati

per un periodo compreso tra i 12 e 30 mesi.

Le sanzioni incidono sui requisiti di onorabilità che devono possedere i soggetti che ricoprono cariche aziendali o i delegati che svolgono funzioni operative importanti (cd. FOI).

Ad esempio ai sensi dell'art. 77 co.3 del regolamento Ue 231/2013 ([documento integrale](#)) della AIFMD, nelle SGR che gestiscono fondi alternativi i delegati delle FOI non possiedono l'onorabilità se hanno ricevuto sanzioni amministrative rilevanti per lo svolgimento dei compiti delegati.

La CONSOB già in passato era intervenuta sanzionando il responsabile della Funzione Compliance, rimproverandogli il sostanziale disimpegno nell'attività di controllo, in quanto aveva disatteso l'obbligo di controllare e valutare costantemente l'adeguatezza e l'efficacia delle procedure interne. A titolo esemplificativo si cita la Delibera n.19528 del 2 marzo 2016 ([documento integrale](#)), oppure la Delibera n.19376 del 23 settembre 2015 ([documento integrale](#)), oppure ancora la Delibera n.18744 del 13 dicembre 2013 ([documento integrale](#)).



### Eddystone: un faro puntato sulle vostre esigenze

#### Servizi offerti:

- Legale
- Formazione
- Due Diligence
- Organizzazione
- Funzione Compliance
- Funzione Antiriciclaggio
- Funzione Internal Audit
- Organismo di Vigilanza 231

#### Specializzata in:

- MiFID 2
- Privacy GDPR
- Antiriciclaggio
- Market Abuse
- ICAAP e rischi operativi
- Istanze di autorizzazione
- Modello di Organizzazione 231
- Rapporti con Autorità di Vigilanza

Eddystone Srl - Via della Moscova 40/7 - 20121 Milano - Tel. +39 02.65.72.823

## I prossimi eventi e convegni

Eddystone prosegue la collaborazione con i principali enti di formazione professionale rivolti agli intermediari finanziari attraverso la partecipazione in qualità di Relatore a convegni su temi specifici per il settore bancario-finanziario.

Tra i prossimi appuntamenti si segnala le seguenti iniziative:

"L'attività di vigilanza sul sistema bancario e finanziario. Le verifiche ispettive delle Autorità di vigilanza (BCE e Banca d'Italia)" organizzato da CONVENIA che si terrà presso la sede di CONSOB a Milano il **10 ottobre 2018** in cui Massimo Baldelli interverrà sul tema "I sistemi interni di segnalazioni delle violazioni (whistleblowing)" e Guido Pavan e Arianna Locati interverranno sul tema "Le verifiche ispettive in loco: casi ed esperienza"

"Forum antiriciclaggio. V Direttiva UE/843/2018. novità, impatto e applicazioni" organizzato da Synergia Formazione che si terrà a Milano il 24 e 25 ottobre 2018 in cui Massimo Baldelli interverrà sul tema "Le novità in materia di adeguata verifica semplificata e rafforzata della clientela".

"I reati di amministratori e sindaci di società" organizzato da CONVENIA che si terrà a Milano l' **8 novembre 2018** in cui Guido Pavan e Arianna Locati interverranno sul tema "Il reato dell'amministratore e la responsabilità dell'ente ex D. Lgs. n. 231/2001"

"La nuova disciplina antiriciclaggio" organizzato da CONVENIA che si terrà a Milano **21 novembre 2018** in cui Guido Pavan e Arianna

Locati interverranno su "nuovo assetto dei presidi organizzativi antiriciclaggio" e Massimo Baldelli interverrà su "PEP, titolare effettivo, trust e registro centrale".

Si ricorda che per la richiesta di **iscrizione a condizioni agevolate** ai convegni organizzati da CONVENIA in qualità di ospite Eddystone è possibile inviare un'e-mail all'indirizzo di posta elettronica [direzione@eddystone.it](mailto:direzione@eddystone.it).

Eddystone progetta e realizza Corsi di Formazione Aziendale Interni (cd. "In-House") personalizzati per rispondere alle esigenze del singolo Intermediario sui seguenti temi: 1) MiFID 2) Antiriciclaggio ; 3) Modello 231 e responsabilità ente, 4) ICAAP, 5) Internl Audit, Compliance e Risk



IVASS  
Chiede di comunicare  
entro il 31 dicembre 2018  
l'autovalutazione dei  
rischi di riciclaggio

MERCOLEDÌ  
17  
OTTOBRE  
Registrati al  
workshop  
MiFID 2

Scheda di  
approfondimento  
per gli abbonati:  
"L'adeguata verifica della  
clientela secondo le  
nuove disposizioni di  
Banca d'Italia"

03/10/2018  
ESMA ha aggiornato  
le Q&As su  
MiFID II e MiFIR



KEEP  
CALM  
AND  
CALL  
EDDYSTONE



Eddystone Srl  
Via della Moscova 40/7  
20121 Milano  
Tel. +39 02.65.72.823  
[www.eddystone.it](http://www.eddystone.it)

Massimo Baldelli (AD)  
[m.baldelli@eddystone.it](mailto:m.baldelli@eddystone.it)

Avv. Guido Pavan (partner)  
[g.pavan@eddystone.it](mailto:g.pavan@eddystone.it)

Seguici anche su



## Le disposizioni di Banca d'Italia sulla MiFID 2

Partecipazione libera per intermediari finanziari fino ad esaurimento posti (al massimo due partecipanti per intermediario). L'iscrizione può essere effettuata inviando una email all'indirizzo di posta [direzione@eddystone.it](mailto:direzione@eddystone.it)

[Registrati al workshop](#)

### INTERVENTI DEI RELATORI

#### **Le novità in tema di governo societario**

Guido Pavan (Avvocato, Eddystone)

#### **Outsourcing e presidi di controllo interno**

Donato Varani (Partner, Annunziata & Conso)

#### **Operatività transfrontaliera delle banche**

Andrea Conso (Partner, Annunziata & Conso)

Coffee break

#### **I principali impatti sui gestori dei fondi (SGR)**

Massimo Baldelli (AD, Eddystone)

#### **La policy di whistleblowing: ruoli e competenze**

Adriano Vinci (Avvocato, Eddystone)

#### **Profili di responsabilità penale in materia di whistleblowing**

Marco A. Morabito (Avvocato, Lexiura)

### INFORMAZIONI E LOCATION

17 ottobre 2018 dalle 9:30 alle 13:00

Registrazione ore 9:00

AMBROSIANEUM Fondazione Culturale

Via Delle Ore, 3 Milano

Per info e iscrizioni: [direzione@eddystone.it](mailto:direzione@eddystone.it)



annunziata & conso

